



COMUNE DI TROFARELLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 03/05/2017

OGGETTO:

FIorentini ALIMENTARI S.p.A. - Procedimento di SUAP per VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA EX ART. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Comune di Trofarello - Area D3.2 del Distretto Industriale "Vadò" - Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Esclusione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Premesso che:

- La Fiorentini S.p.A. intende realizzare un insediamento produttivo in area industriale D3.2 del Distretto Industriale 6 (DI6) in Via Marco Biagi/Via Erminio Macario per la "Nuova costruzione di uno stabilimento per la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti a base di cereali"; per i contenuti del progetto edilizio è stato necessario procedere con una variante urbanistica seguendo l'iter previsto dalla Legge Regionale 56/77 e s.m.i. attraverso una variante semplificata SUAP; **nel progetto presentato fra gli elaborati è allegata la "Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS" presentata in data 30.11.2016 prot. N. 66904 allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di Moncalieri (gestione in forma associata), prot. N. 12313 del 7.12.2016 del Comune di Trofarello;**
- L'area di cui trattasi è già industriale ed è inserita nel piano Insediamenti Produttivi Distretto Industriale 6 del Comune di Trofarello, soggetto attuatore "Montepo", già ricompresa in classe acustica VI, classificata in Classe IIb del rischio idrogeologico e localizzata all'interno dei 500 mt dell'area di osservazione RIR rispetto allo stabilimento "Albesiano Vernici (di Trofarello)" in territorio contrassegnato da vincolo paesaggistico ex art. 142 lettera c) del D.Lgs 42/2004 in relazione alla vicinanza del Rio Sauglio (in considerazione di ciò Fiorentini S.p.A. ha direttamente richiesto parere alla Soprintendenza ai Beni Paesaggisti coinvolgendo altresì il Settore regionale Territorio e Paesaggio; fra

l'altro dato il vincolo paesaggistico gravante sull'area e la tipologia del procedimento urbanistico in oggetto, legato ad un progetto ben specifico e puntuale, la competenza dei due enti nominati attiene anche alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della proposta di Variante semplificata SUAP;

- **il progetto di Variante semplificata presentato relativo al lotto collocato nel Distretto Industriale DI6, con elaborati a firma del Dott. Ing. Luca Romano e contributi specialistici nelle differenti materie facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risulta costituito come di seguito:**

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO (CD datato 10.04.2017)

Comune di Trofarello

Variante semplificata n. 18/2016

Proposta di Variante Urbanistica

Elenco elaborati:

UB0-V18: **Elenco elaborati**

UB1-V18: **Relazione illustrativa;**

UB2-V18: **Allegati alla relazione Illustrativa**

2.1: **Estratto di Piano Regolatore Generale** (Versione Originale non modificata) con indicazione degli ambiti della presente variante scala 1:5000

UB3-V18: **Tavole di Piano,**

3.2: **Tavola di Piano Regolatore Generale,**

3.2.1: **Quadro sinottico delle aree di interesse paesistico ambientale delimitate nelle tavole alla scala 1:2000 del Piano, scala 1:5000 (Versione modificata dalla presente revisione)**

UB3-V18: **Tavole di Piano,**

3.3: **Tavola del Piano Regolatore Generale scala 1:2000;**

3.3.10: **Riquadro 10**

UB4-V18: **Modifiche alle Norme di Attuazione;**

4.2: **Prescrizioni ed indirizzi per singole Aree Normative A;B;C;D;E;FS, TOMO 1**

UB5-V18: **Verifica di compatibilità acustica**

UB6-V18: **Relazione geologica**

- **In data 20 dicembre 2016 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi ex art. 14 e ss. L. 241/90 ed s.m.i. art. 17 bis Legge regionale 56/77 e s.m.i.; come risulta dal Verbale della prima riunione di illustrazione del progetto di variante semplificata SUAP, gli enti interpellati sia in materia urbanistica che ambientale hanno espresso le loro prime considerazioni e richieste chiarimenti/approfondimenti (come risulta dal Verbale stesso);**
- **Nel verbale della prima conferenza di cui sopra, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, chiedeva una relazione acustica specifica, affermando comunque che "l'intervento della Fiorentini risulta coerente dal punto di vista paesaggistico e che la proposta di variante non deve essere assoggettata alla fase di VAS"; rispetto al RIR l'attività è stata valutata non comportante un incremento dell'incidente a rischio rilevante rilevando la necessità di compensazioni ambientali (ad esempio, manutenzione del Rio Sauglio, realizzazione di un collegamento ciclabile area industriale con il Movicentro di Trofarello, sistemazione di superfici a verde); l'ombreggiamento del magazzino automatizzato non interferisce comunque con i terreni della cascina limitrofa;**
- **Nel medesimo verbale il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate della Regione Piemonte dichiarava la non assoggettabilità alla procedura di VAS indicando la necessità di compensazioni ambientali quali, per esempio il recupero di area a verde, in**

linea con il parere di cui sopra; inoltre il Settore Territorio e Paesaggio della Regione chiedeva integrazione della documentazione con ulteriori punti visuali di percezione del nuovo fabbricato;

- Nel verbale l'ASL TO5 si esprimeva in linea di massima favorevolmente rispetto al **progetto edilizio** (presentato all'ASL ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 81/2008) richiedendo approfondimenti sul clima acustico e valutando favorevolmente la necessità di compensazioni (in relazione al sistema di piste ciclabili);
- A seguito della prima riunione di conferenza del 20.12.2016 è pervenuto **Determinazione del Dirigente della Città Metropolitana del 18.01.2017 n. 1, n. protocollo 505** riportante osservazioni (relative, in sintesi, alla perimetrazione delle aree dense e di transizione, difformità tra altezza max del magazzino automatizzato sulla documentazione urbanistica e quella progettuale, necessità di produrre da parte dell'ente comunale dichiarazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e suggerimenti per miglioramento della sicurezza stradale di accesso allo stabilimento); inoltre il **Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana, in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006, esprimeva con nota prot. 0150811/2016/1b8 del 27.12.2016**, il proprio parere rispetto alla variante che risulta in linea con gli obiettivi strategici dell'art. 24 comma 6 delle NdA del PTC2 e da non assoggettare alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. al di là della competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla V.A.S.; venivano inoltre espresse osservazioni e proposte (in relazione, in sintesi, al traffico, all'impatto acustico, alla sostenibilità degli interventi ad esempio in materia di gestione delle risorse idriche, sistemi di gestione delle acque reflue, sistemi di pubblica illuminazione a basso consumo energetico, rete impianti di distribuzione energia e/o produzione dell'energia, impianti idonei ad una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti, dotazione di spazi per garantire un miglior equilibrio idrogeologico, opere per la mitigazione dell'impatto sul contesto paesaggistico rurale-acustico-elettromagnetico, rete di rilevazione dei dati ambientali) il tutto come meglio dettagliato nella nota di cui in argomento; una parte della nota riguarda il tema delle Mitigazioni/compensazioni con richiesta di valutare le possibili misure di compensazione (quali, ad esempio, pavimentazioni permeabili inerbite, idonea scelta delle specie vegetali e collocazione, proposta di un progetto di compensazione ambientale con particolare attenzione alle fasce perfluviali..., piste ciclabili in relazione all'incentivazione della mobilità in bicicletta...); presa d'atto di quanto dichiarato dal proponente in relazione al rischio di incidente rilevante;
- Con **DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO n. 544-35192 del 29.12.2016** è stata decretata la compatibilità della variante di cui trattasi al PTC2 approvato con **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011** e con i progetti sovracomunali richiamando nel decretato al punto 2) le osservazioni formulate con apposito provvedimento dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- Richiamata la **nota prot. N. 8844-34.10.05/280 del 21.12.2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino di riconoscimento dell'area oggetto di variante come distretto con destinazione prevalentemente industriale consolidata e già connotata da un'architettura industriale pertanto da non sottoporre alla successiva procedura di valutazione** con richiesta di integrazioni rispetto alla documentazione progettuale definitiva (richiesta di simulazioni e foto-inserimenti, approfondimenti progettuali rispetto ai materiali da impiegare e dettagli architettonici, un progetto del verde in grado di

conferire organicità al disegno compositivo nonché mantenimento e valorizzazione della fascia verde esistente e del paesaggio nell'intorno);

- In seguito alla prima riunione l'ente comunale procedeva a produrre la seguente documentazione richiesta:
 - **Nota del 26.01.2017 ns. prot. N. 776 di impegno** della Giunta comunale a sottoporre al Consiglio comunale la Variante SUAP per l'attuazione dell'intervento proposto dalla Fiorentini S.p.A.;
 - **Attestazione del 31.01.2017 ns. prot. N. 776 di cui all'art. 17bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 art. 8, comma 1** di non sussistenza di altre aree idonee ad ospitare la localizzazione dello stabilimento di cui trattasi sia per caratteristiche dimensionali che relativamente ai requisiti qualitativi richiesti (in particolare con riferimento all'accessibilità ed all'alta dotazione infrastrutturale necessaria);
 - **Proposta di esclusione dalla VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale nota del 1.02.2017 ns. prot. N. 959 in considerazione dei pareri espressi dagli enti nella prima riunione ed in riferimento all'impegno della Fiorentini S.p.A. di sviluppare la progettualità seguendo quanto indicato e valutare con l'ente misure compensative da porre in essere;**

- **In data 01 del mese di febbraio 2017 veniva effettuata la seconda seduta di Conferenza dei Servizi** ex art. 14 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. – Art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i. in cui venivano illustrate, anche attraverso contestuale proiezione degli elaborati durante la riunione, dal professionista Ing. Luca Romano, incaricato dalla proprietà, le integrazioni prodotte a seguito di quanto emerso nella prima riunione in sintesi:
 - presentazione dei nuovi punti visuali e foto-inserimenti dei fabbricati, recepimento di quanto richiesto dalla Città Metropolitana con maggiori richiami al PTC2, inclusione del lotto d'intervento nelle aree di "transizione" con riferimento alla Variante strutturale 17 in itinere, arretramento della barriera di accesso allo stabilimento per maggior sicurezza utenti rispetto alla viabilità;
 - rispetto alle **compensazioni ambientali**, considerato che il Comune di Trofarello e la Protezione Civile hanno concertato un intervento per la pulizia dell'alveo e delle sponde del Rio Sauglio, **la Ditta, fra le proposte suggerite e consigliate, ha scelto e concordato con il Comune la realizzazione di un intervento del costo di circa € 58.000,00 per la rinaturalizzazione di un'area comunale limitrofa di circa 20.000 mq tramite specie arbustive ed essenze autoctone** (esposizione progetto del verde da parte del consulente agronomo Dott. Tirone, progetto correlato anche da apposita Relazione tecnico illustrativa e Computo Metrico Estimativo) con inserimento nella scheda normativa di variante;
 - la Regione Piemonte **con nota prot. N. 2820 dell'1/02/2017 ha illustrato il parere "unico" favorevole** all'approvazione della Variante urbanistica **ed all'esclusione dalla fase di VAS** subordinatamente a determinate condizioni indicate nel contributo relative alla matrice suolo con la necessità di individuare misure di compensazione ecologica, relative all'inquinamento acustico ed all'inserimento paesaggistico;
 - la **Città Metropolitana ha confermato con parere "unico" favorevole definitivo** quanto espresso nel Decreto sopra richiamato e Determinazione Dirigenziale concernente parere urbanistico con osservazioni, **nonché l'esclusione dalla fase di Valutazione di VAS come da documenti allegati (all. D);** richieste specificazioni su aree di transizione e perimetrazione centri abitati, altezza magazzino da indicare nella

scheda normativa conformata a quella effettiva del progetto, indicazioni sulla viabilità per incrementare la sicurezza;

- **con nota del 01/02/2017 prot. N. 8244 l'Arpa provvedeva ad inoltrare il contributo richiesto rispetto alla fase di verifica di VAS ai sensi di legge formulando parere tecnico;** nel parere si segnalava, in sintesi, carenza nella documentazione presentata per la fase di verifica di assoggettabilità rispetto ad approfondimenti necessari per descrivere gli impatti determinati dagli interventi, carenza rispetto agli aspetti acustici necessita verifica del disturbo sul ricettore esistente ad est (cascina), necessità di valutazione di eventuali criticità su viabilità rispetto ad incremento traffico pesante, necessità di valutazione degli impatti su paesaggio del magazzino avente altezza considerevole..., suggerimento di applicazione Protocollo ITACA 2011 - Edifici Industriali - agg. Maggio 2012 o protocollo equivalente, realizzazione di vasche di raccolta acque di pioggia, utilizzo per le aree verdi di piantumazioni idonee con riferimento alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100, individuazione di interventi di compensazione rispetto alla risorsa suolo anche attraverso interventi di riqualificazione mirati al mantenimento/realizzazione di connessioni ecologiche con indicazione nelle Norme di Attuazione; con l'identificazione delle misure compensative l'Arpa ritiene la variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS,
- **il SUAP provvedeva ad espletare le procedure di pubblicazione e deposito; in data 17.03.2017 perveniva comunicazione dal SUAP nota prot. N. 17235 di termine della fase di pubblicazione e di assenza di osservazioni pervenute;**
- **in data 10 aprile 2017 perveniva nota a firma dell'Ing. Luca Romano redattore del progetto, incaricato dalla Fiorentini Alimentari S.p.A. avente ad oggetto: "Conferenza servizi - Integrazioni richieste - Osservazioni - Controdeduzioni"; nella nota allegata sono richiamate le riunioni effettuate ed, in sintesi, le osservazioni espresse dagli enti e richieste integrazioni; il tecnico ha controdedotto rispetto ai suggerimenti proposti e riportati nel verbale della seconda conferenza dei servizi;**
- Come verificato ed attestato dal soggetto proponente, riguardo all'eventuale sottoposizione del progetto a V.I.A., questa va esclusa considerato che il livello giornaliero di produzione della Fiorentini Alimentari si attesta a 35 t/g di prodotti finiti, a fronte delle 300 t/g previste dal punto 15 dell'allegato B2 alla Legge Regionale 40/98;
- In definitiva considerato , relativamente alle procedure di VAS, che l'Organo Tecnico Comunale della VAS - **tenendo conto dei contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, alla luce dello sviluppo in dettaglio del progetto e della scelta compensativa proposta e condivisa dall'Amministrazione comunale nonché di quanto controdedotto dall'Ing. Luca Romano nella nota del 10 aprile 2017 e considerato che non sono pervenute osservazioni nella fase di pubblicazione - si è espresso favorevolmente rispetto all'esclusione della variante di cui trattasi dalla fase di valutazione della procedura di VAS confermando l'esclusione** già preventivamente espressa ed avendo il proponente integrato la documentazione nonché impegnandosi (come da progetto allegato) **ad applicare le misure compensative realizzando un progetto di rigenerazione area a servizi Sp1 localizzata in adiacenza al Rio Sauglio per un valore computato pari a circa € 58.000 come concordato con l'Amministrazione comunale e nel rispetto del progetto presentato e condiviso.** Il progetto prevede altresì l'applicazione delle norme vigenti in materia di contenimento energetico ed acustico, il rispetto degli obblighi relativi ad una corretta gestione dei rifiuti, il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli attraverso accorgimenti tecnico-progettuali, interventi e proposte migliorative della viabilità rispetto alla sicurezza stradale, illuminazione con led a basso consumo dell'area

Fiorentini (essendo l'illuminazione pubblica già attuata precedentemente), acque reflue già indicate a progetto con reti separate; impossibilità di realizzazione vasche di raccolta acqua piovana per le caratteristiche dei terreni dell'area in oggetto.

Dato atto che:

- a seguito di deposito e pubblicazione ai sensi di legge predisposta dal SUAP di Moncalieri non sono pervenute osservazioni neppure in materia di VAS;
- Visti i pareri espressi dagli enti e le controdeduzioni formulate dai professionisti incaricati per la redazione della variante semplificata di cui trattasi nonché delle controdeduzioni formulate dal professionista datate 10 aprile 2017 (in allegato), **come da verbale dell'O.T.C. del 28 aprile 2017 (in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) è stata proposta l'esclusione della Variante di cui trattasi dalle procedure di valutazione ambientale strategica con recepimento delle prescrizioni ed indicazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale secondo le modalità e nella misura evidenziata dal professionista nelle controdeduzioni e riportato nel verbale dell'OTC;**

Richiamata la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto l'obbligo della valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (procedura VAS), al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei medesimi, nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

Richiamato il:

- D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (cd. Codice dell'Ambiente) definisce nella propria Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 152/2006", il cui art. 1, comma 3 ha sostituito integralmente la Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art. 20 della L.R. 40 del 14 dicembre 1998, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

Richiamata la:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 che detta gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. Tali indirizzi individuano nell'Allegato II le fasi metodologiche procedurali per la pianificazione urbanistica;
- **la Legge Urbanistica Regionale 56/77 art. 3 - L.R. 3/13 art. 4 (strumenti e livelli di pianificazione) prevede al comma 2 che "Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge";**

Considerato che - per quanto sopra espresso dagli enti e dall'Organo Tecnico Comunale per la VAS che **hanno previsto in linea generale l'esclusione della Variante di**

cui trattasi dalle procedure di valutazione ambientale strategica con recepimento delle prescrizioni ed indicazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale del PEC di cui trattasi e di quanto controdedotto dai redattori della VARIANTE nonché in relazione alla misura compensativa scelta (progetto area Sp1 di rigenerazione del verde su progetto specifico) - si può procedere ad attestarne l'esclusione ai sensi di legge;

Vista la L.U.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.:

Vista la L.R. 3/2013 di integrazione e revisione della L.U.R. 56/77;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale di nomina.

Dato atto che il presente provvedimento non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 - art. 151 D.Lgs. 267/00) non comportando impegno di spesa per l'Ente

Per tutto quanto sopra, ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA

Di richiamare quanto in premesso esposto quale parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

- 1) **In relazione alla Variante Semplificata SUAP redatta in conformità all'ex art. 17 LUR 56/77 e s.m.i. depositata al SUAP in data 30.11.2016 prot. N. 66904 (ns. prot. N. 12313 del 07.12.2016) relativa alla localizzazione di insediamento industriale in ambito PIP Distretto Industriale DI6** - considerato quanto espresso dagli enti e quanto previsto dall'Organo Tecnico Comunale per la VAS nel verbale datato 28 aprile 2017 in allegato che ha previsto (sulla scorta dei pareri espressi e delle integrazioni e controdeduzioni pervenute dal proponente attraverso i professionisti incaricati) l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica con recepimento delle prescrizioni ed indicazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale - **di escludere**, ai sensi di legge la Variante di cui trattasi dalle procedure di valutazione ambientale strategica;
- 2) Di dare atto che l'esclusione di cui sopra recepisce, secondo quanto espresso negli elaborati di progetto e controdedotto da proponente nonché concordato con l'Amministrazione in tema di misure compensative da adottarsi, le prescrizioni e contributi espressi dagli enti competenti in materia ambientale come anche previsto dall'O.T.C.;
- 3) Di demandare al responsabile del procedimento redazione degli atti relativi e conseguenti.
- 4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né effetti diretti od indiretti sul bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Arch. Pagliuca Simona

